



# COMUNE DI SIRACUSA

## SETTORE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 - lett. i - della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre al **Consiglio Comunale** con il seguente

Reg. Proposte  
**Consiglio Comunale**  
**N. 67**  
**del 18/11/2025**

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n. 1088/2025 del Tribunale di Siracusa, sez. lavoro

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 L. n. 142/1990 e L.R. n. 48/1991 si esprimono i seguenti pareri:

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica  
esprime parere: **Favorevole**

Il Dirigente

Avv. Giacomo Maria Francesco Cascio

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa*

Data 25/11/2025

## PROPOSTA

### Premesso che:

- con ricorso depositato in data 23/12/2022 la dipendente Lopizzo Graziella conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, il Comune di Siracusa, chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente erogato, categoria "B", "Esecutore amministrativo" e quello corrispondente alle mansioni superiori della categoria "C", "Istruttore amministrativo", dal 09/05/2014 fino alla data di deposito del ricorso e dei compensi e degli onorari professionali del giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato;
- il Comune di Siracusa si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le doglianze avversarie;
- in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Siracusa, sez. lavoro, con sentenza n. 1088/2025, pubblicata il 16/10/2025, ha riconosciuto il diritto della dipendente summenzionata alla corresponsione delle differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Siracusa, dal 23/12/2017 e sino al 23/12/2022, con mansioni riconducibili alla cat. C del CCNL del Comparto Funzioni Locali, condannando l'amministrazione al pagamento, in favore della stessa, di tali differenze retributive "detratti [...] eventuali periodi in cui tale differenza è stata effettivamente corrisposta (o detratte eventuali indennità supplementari al trattamento cat. B eventualmente corrisposte per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile)";
- con la medesima sentenza l'Ente è stato altresì condannato al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate nella somma di € 49,00 per spese vive, € 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
- trattandosi di titolo provvisoriamente esecutivo, l'Ente è tenuto a dare esecuzione alla sentenza citata;

### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive [...]";
- la Deliberazione N. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – avente ad oggetto l'interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli provenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve sempre essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento, benché tale riconoscimento sia evidentemente privo – in ragione del provvedimento giudiziario a monte di accertamento del diritto di credito del terzo – dei profili e dei margini di discrezionalità che caratterizzano le altre ipotesi contemplate dalla disposizione summenzionata;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012) che ci si riserva di esperire alla sussistenza delle relative condizioni;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006, ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, è un adempimento obbligatorio e vincolato al fine di consentire il pagamento;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento

dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il tardivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, rinviato ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (Sez. Aut., delibere n. 21/2018/QMIG e n. 21/2019/QMIG; Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 37/2020/EL);

**Atteso che** le somme di cui alla sentenza n. 1088/2025 del Tribunale di Siracusa, sez. lavoro, oggetto di riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 possono quantificarsi come segue:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Differenze retributive detratte indennità di Ufficiale<br>di Stato Civile | € 6.133,84         |
| Contributi CPDEL  | € 1.459,85         |
| Contributi INADEL   | € 299,33           |
| IRAP  | € 521,38           |
| Spese giudizio  | € 2.091,77         |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 10.506,18</b> |

**Dato atto che:**

- sussistono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;
- che l'importo sopra indicato trova adeguata copertura finanziaria nel capitolo 4258.1 del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, denominato "Debiti fuori bilancio finanziati con fondi propri";
- che l'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 dispone che "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti";
- che l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6) del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione sia competente al rilascio di pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visti:

- l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**PROPONE**

di prendere atto della sentenza n. 1088/2025 con cui il Tribunale di Siracusa, sez. lavoro, ha condannato l'Amministrazione al pagamento, in favore della dipendente Lopizzo Graziella, delle differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Siracusa, dal 23/12/2017 e sino al 23/12/2022, con mansioni riconducibili alla cat. C del CCNL del Comparto Funzioni Locali, detratti eventuali periodi in cui tale differenza è stata effettivamente corrisposta o detratte eventuali indennità supplementari al trattamento cat. B eventualmente corrisposte

per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, oltre che al rimborso delle spese di lite, liquidate nella somma di € 49,00 per spese vive, € 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%

di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1088/2025 del Tribunale di Siracusa, sez. lavoro, e quantificato, come sopra indicato, in complessivi € 10.506,18;

di dare atto che, non costituendo acquiescenza alla sentenza, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dalla stessa derivante avviene restando impregiudicato il diritto a impugnare l'esito del giudizio;

di dare atto che la relativa spesa trova adeguata copertura finanziaria nel capitolo 4258.1 del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, denominato "Debiti fuori bilancio finanziati con fondi propri";

di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane ed Organizzazione di procedere alla liquidazione della somma di cui sopra con successivo provvedimento;

di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002, il presente provvedimento verrà trasmesso agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n.44/91, in considerazione delle ragioni di urgenza di definizione della pratica ai sensi di legge.

## ALLEGATI

| Nome allegato                 | Integrante |
|-------------------------------|------------|
| 3) Scheda Rilevazione DFB.pdf | no         |
| 1) Sentenza n.1088-2025.pdf   | no         |
| 2) Prospetto calcolo.pdf      | no         |

Siracusa, 18/11/2025

### ***IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***

Dott. Alessandro Magnano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa*

---

---